

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A01523 del 28/02/2013

Proposta n. 3001 del 28/02/2013

Oggetto:

Dipendente Sig. Magliocchetti Giuseppe, nato a Subiaco (Roma) il 06/02/1951. Applicazione normativa contrattuale.

Proponente:

Estensore	BATTISTA ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	FABIO GENCHI	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Dipendente Sig. Magliocchetti Giuseppe, nato a Subiaco (Roma) il 06/02/1951. Applicazione normativa contrattuale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma;

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTI gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici";

VISTO l'art. 3 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali dell' 11 aprile 2008, recante il "Codice disciplinare";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allegato al C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente : "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;

VISTA la circolare prot. n. 394605 del 9 settembre 2011 della Direzione regionale "Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio", avente ad oggetto: "Competenza dei dirigenti in materia disciplinare e nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

VISTA la nota prot. n. 560966 del 21 dicembre 2012, acquisita al prot. n. 567140 del 31 dicembre 2012, con cui il Dirigente dell'Area "Settore Provinciale Agricoltura di Roma" riferisce dei fatti compiuti dal dipendente Sig. Giuseppe Magliocchetti, rilevanti da un punto di vista disciplinare; in particolare, in data 17 dicembre 2012 il dipendente Magliocchetti Giuseppe, che presta servizio presso la sede decentrata di Subiaco, inviava al fax in uso presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, una richiesta di congedo ordinario, precedentemente non autorizzata dal dirigente responsabile, né allo stesso comunicata, per complessivi giorni 20 (venti);

CONSIDERATO che da una consultazione del sistema informatico SIR-HR sulla gestione delle presenze-assenze del personale regionale, alla data del 17 dicembre 2012 il dipendente Magliocchetti aveva già usufruito di n. 24 (ventiquattro) giorni di congedo ordinario su un totale di n. 28 (ventotto) e di n 4 (quattro) giorni di festività soppresse su un totale di n. 4 (quattro), residuandone, quindi, solamente 4 giorni (quattro) di congedo ordinario;

CONSIDERATO, quindi, che risultava una differenza di giorni 16 tra quelli di cui il dipendente stava fruendo e quelli spettanti e maturati dallo stesso;

CONSIDERATO, altresì, che in data 18 dicembre 2012 il dipendente in questione veniva raggiunto telefonicamente dal funzionario in servizio presso la U.O. del personale dell'ASPА di Roma al proprio numero telefonico per rappresentargli che il dirigente dell'ASPА non autorizzava la fruizione dei congedi ordinari richiesti; e che, in risposta, il Sig. Magliocchetti, dichiarava che era in procinto di partire e non intendeva rinunciare alle ferie programmate;

VISTA la propria nota prot. n.1762\DA\10\00 del 2 gennaio 2013 con la quale è stato contestato al Sig. Magliocchetti la fruizione di ferie riferite all'anno 2013 non ancora maturate invitandolo in audizione a difesa per il giorno 20 gennaio 2013;

VISTO il verbale redatto in occasione dell'audizione a difesa e le dichiarazioni ivi contenute, in particolare che il Magliocchetti dichiarava "di non essere a conoscenza, nello specifico, delle norme che regolano la fruizione delle ferie";

CONSIDERATO che la richiesta di anticipazione, fatta a posteriori, di giorni 16 di ferie dell'anno 2013, non ancora maturate, fatta dal dipendente in questione è stata favorevolmente accolta dalla struttura preposta;

RITENUTO che con il comportamento sopra descritto il dipendente, Sig. Giuseppe Magliocchetti, abbia violato le disposizioni del Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni- Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 4 lettera a) "*inosservanza delle disposizioni di servizio...*" e lettera b) "*condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori...*", in quanto si è assentato dal servizio senza autorizzazione preventiva del dirigente responsabile, che, anzi, per il tramite del personale della U.O. competente dell'ASPA di Roma, gli aveva richiesto, telefonicamente, di non assentarsi dal servizio nei giorni indicati nella richiesta inviata a mezzo fax ed in considerazione del fatto che il dipendente non aveva ancora maturato i giorni di congedo ordinario di cui ha poi usufruito;

RITENUTO altresì che la condotta tenuta dal dipendente sia stata di particolare gravità in quanto il dipendente si è assentato dal servizio senza la preventiva autorizzazione per un lungo periodo, dal 22 dicembre 2012 al 18 gennaio 2013, periodo in cui erano state già autorizzate ferie ad altro personale, causando un disservizio alla struttura in cui il dipendente lavora, integrando, quindi, la fattispecie di cui all'art. 3 del C.C.N.L. citato, comma 5, lettera b);

DETERMINA

di irrogare nei confronti del Sig. Magliocchetti Giuseppe nato a Subiaco (Roma) il 06 febbraio 1951, a conclusione del procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. 1762\DA\10\00 del 2 gennaio 2013, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, prevista dal Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni – Enti Locali, art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, comma 5 lettera b, con privazione della retribuzione per giorni 6 (sei) , che opererà dal 15 marzo 2013 al 20 marzo 2013 compresi.

Durante tale periodo di sospensione, il dipendente sarà privato della retribuzione Si precisa, infine, che il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani